



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 10 giugno 2008
(OR. en)**

10121/08

**PESC 680
RELEX 384
COEST 114
COSDP 459**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE)
n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti del presidente
Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia

REGOLAMENTO (CE) N. .../2008 DEL CONSIGLIO

del

**che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006
relativo a misure restrittive
nei confronti del presidente Lukashenko
e di determinati funzionari della Bielorussia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,

vista la posizione comune 2006/276/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia¹,

vista la proposta della Commissione,

¹ GU L 101 dell'11.4.2006, pag. 5. Posizione comune modificata da ultimo dalla posizione comune 2008/288/PESC (GU L 95 dell'8.4.2008, pag. 66).

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia¹ ha imposto misure restrittive in linea con la posizione comune 2006/276/PESC.
- (2) È opportuno allineare il regolamento (CE) n. 765/2006 con le nuove prassi in materia di sanzioni (identificazione delle autorità competenti, responsabilità per determinate violazioni e avvisi pubblici riguardanti le procedure per la gestione di determinati elenchi). Per motivi di chiarezza, gli articoli da modificare dovrebbero essere ripubblicati integralmente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

¹ GU L 134 del 20.5.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 765/2006 è così modificato:

(1) È inserito il seguente articolo:

“Articolo 2 bis

Il divieto di cui all'articolo 2, paragrafo 2, non comporta alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi interessati se essi non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato tale divieto.”.

(2) L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Articolo 3

1. Le autorità competenti degli Stati membri indicate sui siti web elencati all'allegato II possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che tali fondi o risorse economiche sono:
 - a) necessari per coprire le spese di base delle persone elencate all'allegato I e dei loro familiari a carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;

- b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;
- c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati o
- d) necessari per coprire spese straordinarie, purché lo Stato membro interessato abbia notificato agli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per cui ritiene che debba essere concessa un'autorizzazione specifica.

2. Gli Stati membri informano gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1."

(3) L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"Articolo 5

1. Senza pregiudizio delle norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi:
 - a) forniscono immediatamente alle autorità competenti del paese in cui risiedono o sono situati, indicate sui siti web elencati all'allegato II, qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, in particolare i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 2, e a trasmettere direttamente o indirettamente tali informazioni alla Commissione, e

b) collaborano con le autorità competenti indicate sui siti web elencati all'allegato II per qualsiasi verifica di tali informazioni.

2. Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per i fini per i quali sono state fornite o ricevute."

(4) L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"1. La Commissione è autorizzata a:

a) modificare l'allegato I in base alle decisioni prese in merito all'allegato IV della posizione comune 2006/276/PESC e a

b) modificare l'allegato II in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.

2. È pubblicato un avviso sulle procedure per la presentazione delle informazioni relative all'allegato I."

(5) È inserito il seguente articolo:

"Articolo 9 bis

1. Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui all'articolo 3, all'articolo 4, paragrafo 2, e all'articolo 5 e le indicano nei siti web elencati nell'allegato II.

2. Gli Stati membri notificano alla Commissione le proprie autorità competenti e i relativi estremi entro il 31 luglio 2008 e la informano senza indugio di ogni eventuale successiva modifica."

(6) L'allegato II è sostituito dal testo dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO

"ALLEGATO II

Siti web contenenti informazioni sulle autorità competenti di cui all'articolo 3, all'articolo 4, paragrafo 2, e all'articolo 5 e indirizzo per le notifiche alla Commissione europea

BELGIO

<http://www.diplomatie.be/eusanctions>

BULGARIA

<http://www.mfa.government.bg>

REPUBBLICA CECA

<http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce>

DANIMARCA

<http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/>

GERMANIA

<http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html>

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDA

<http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519>

GRECIA

<http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/>

SPAGNA

www.mae.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones+Internacionales

FRANCIA

<http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/>

ITALIA

<http://www.esteri.it/UE/deroghe.html>

CIPRO

<http://www.mfa.gov.cy/sanctions>

LETTONIA

<http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539>

LITUANIA

<http://www.urm.lt>

LUSSEMBURGO

<http://www.mae.lu/sanctions>

UNGHERIA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitibank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

PAESI BASSI

<http://www.minbuza.nl/sancties>

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLONIA

<http://www.msz.gov.pl>

PORTOGALLO

<http://www.min-nestrangeiros.pt>

ROMANIA

<http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3>

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVACCHIA

<http://www.foreign.gov.sk>

FINLANDIA

<http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet>

SVEZIA

<http://www.ud.se/sanktioner>

REGNO UNITO

<http://www.fco.gov.uk/competentauthorities>

Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:

Commissione europea

DG Relazioni esterne

Direzione A. Piattaforma di crisi e coordinamento politico per la politica estera e di sicurezza comune

Unità A2. Risposta alle crisi e Costruzione della pace

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgio)

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel. (32 2) 295 55 85

Fax: (32 2) 299 08 73"